

- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la *disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la *riforma dell'organizzazione del Governo*, e in particolare, l'articolo 4, concernente, fra l'altro, le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il *Codice dell'ordinamento militare* e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente "organizzazione e funzioni dell'Amministrazione della difesa";
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, di seguito "testo unico" e, in particolare, il libro I, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, l'area tecnico-amministrativa e l'area tecnico-industriale;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72, S.O.*, concernente la struttura del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali, con i relativi uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- Ravvisata** la necessità, di razionalizzare l'espletamento di alcune attività connesse, in particolare, all'erogazione di *speciali benefici assistenziali al personale militare vittima del servizio, del terrorismo, della criminalità, del dovere ed equiparati, ovvero ai relativi superstiti*, ripartendole più coerentemente all'interno delle strutture di livello dirigenziale non generale già esistenti nella *direzione generale della previdenza militare e della leva*, nel numero indicato dal comma 2, dell'articolo 116 del testo unico, escludendo, così, alcune pure rilevate incertezze interpretative e, contestualmente, garantendone l'ottimale e ordinato svolgimento;

Viste

le proposte del Segretariato generale della difesa recate dalle lettere Prot. n. M_D GSGDNA 0054508 in data 27 giugno 2014 e n. M_D GSGDNA 0085235 in data 29 ottobre 2013, concernenti, rispettivamente:

- il transito delle competenze relative alla concessione dei benefici assistenziali, indennizzi, elargizioni ed interventi - a favore del personale militare e dei relativi superstiti, vittima del servizio, del terrorismo, della criminalità, del dovere ed equiparati, dal primo al secondo Reparto della Direzione generale della previdenza generale e della leva;
- l'espunzione dalle attribuzioni della stessa Direzione generale delle "questioni attinenti all'Albo d'oro". ;

Informate le organizzazioni sindacali;

DECRETA:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013)

1. All'articolo 27 del decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- alla lettera a), il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) 4ª Divisione - Pensioni di graduati e militari di truppa e spese di cura, retta da dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, svolge i seguenti compiti: attività connesse con il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli allievi carabinieri, ivi comprese quelle relative alla liquidazione e al pagamento degli oneri accessori in via automatica o su sentenza; attività connesse con il riconoscimento a favore del citato personale di periodi assicurativi; attività connesse con la pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, attività connesse con i pagamenti e i rimborsi delle spese di degenza, di cura di militari all'estero, per ricoveri del personale, per concessione di protesi al personale militare affetto da ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio, per recupero funzionale e sociale dei soggetti colpiti da minorazioni per causa di servizio, di viaggio per parenti dei militari in pericolo di vita o deceduti; istruttoria e cura del contenzioso di competenza avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;"

- alla lettera c), numero 1), le parole finali "questioni attinenti all'Albo d'oro;" sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“3. Sono attribuiti a specifici servizi di livello non dirigenziale, posti alle dipendenze del I ovvero del II Reparto, secondo quanto in appresso specificato, i seguenti compiti:

a) I Reparto: coordinamento del contenzioso del Reparto, con particolare riguardo alla proposizione di ulteriori gradi di giudizio in materia pensionistica; verifica, in via preventiva, degli atti notificati e tenuta del calendario delle udienze per ricorsi nelle materie di competenza; raccolta ed elaborazione della giurisprudenza;

b) II Reparto: attività connesse con il riconoscimento e l'attribuzione di tutti gli speciali benefici assistenziali - indennizzi, elargizioni ed interventi - a favore del personale militare e dei relativi superstiti, vittima del servizio, del terrorismo, della criminalità, del dovere ed equiparati; attività connesse con l'applicazione degli articoli 603, 1907 e 2185 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare e del relativo testo unico; cura e coordinamento del contenzioso di competenza del Reparto; richieste di pareri agli organi consultivi; redazione di memorie difensive per l'Avvocatura e tenuta del calendario delle udienze per ricorsi nelle materie di competenza del Reparto; istruttoria per il riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare.”.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“4. Gli organi periferici dell'area tecnico-operativa con competenze anche residuali in materia di leva hanno in ogni caso, per tali aspetti, dipendenza funzionale dalla Direzione generale.”.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO